

## **TITOLO SECONDO - *Personalità degli Esposti***

### **CAPITOLO DECIMO**

**ART 170.** L' identificazione degli Esposti può essere promossa o dall'Ospizio o dai genitori, o da altre persone strettamente a ciò interessate. La prima norma di identificazione avviene a scopo di ordine pubblico, di sociale moralità e dell'interesse dell'Ospizio; alla seconda non si può dar corso che o per fine di poter visitare un proprio figlio, ovvero per quello di recuperarlo definitivamente dall' Ospizio salvi i casi di mozione e pertinenza giudiziaria.

**ART 171.** La Direzione può fare delle indagini sulla paternità, o sull'appartenenza in genere di un trovatello, soltanto quando abbia fondati motivi di ritenerlo per un figlio legittimo o naturale dichiarato, e ciò al provvido intento di rimettere i trovatelli nei loro diritti civili, restituendoli alle proprie famiglie; di stornare gli atti di nascita sotto ideale denominazione, allorchè risulti che gli individui furono regolarmente iscritti quali legittimi o naturali allo Stato civile prima della loro esposizione; di promuovere in senso di legge il riconoscimento e la conseguente rettifica dallo Stato civile per quelli che prima dell'esposizione non vi furono iscritti come legittimi al nome dei genitori.

**ART 172.** Quantunque stia nell'interesse dei rispettivi Municipi il far levare il più presto possibile dell'Ospizio i figli legittimi accoltivi a carico comunale, tuttavolta la Direzione anche per questa classe di Esposti si adopererà a sollecitare la troppa negletta riconsegna ai genitori, stimolando i Municipi stessi ad esaurire le pratiche necessarie. Sarà invece assoluta cura della Direzione che i figli documentati primativamente, o riconoscente successivamente per naturali, siano ripresi dal genitore o genitori rispettivi dichiarati, e ciò non più tardi del compimento del loro quinto anno di età, valendosi all'uopo, se occorresse, dei messi efficaci di legge, e ripetendo la rifusione delle spese dai non legittimati poveri.